

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SULLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Nella presente tavola sono riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione.

Rispondenti	<p>Hanno risposto alla consultazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Associazione Bancaria Italiana (ABI) • Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo (Federcasse) • Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi) • UniCredit SpA
--------------------	--

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Si/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
Limiti alla cessione (Sez. II, par. 2)	<p>È stato osservato che i limiti di cessione sottoposti a consultazione – corrispondenti all’opzione 2 del documento AIR – possono determinare un’eccessiva riduzione degli attivi utilizzabili a garanzia delle OBG, in particolare per i gruppi bancari che non hanno un coefficiente di Tier 1 pari almeno a 9,5% (necessario, insieme al CET1 di almeno 8%, per accedere alla fascia “a”). La riduzione degli attivi cedibili non sarebbe pienamente compensata dalla riduzione del requisito di emissione da 500 a 250 milioni. Inoltre, il meccanismo di limiti quantitativi costituirebbe, nel panorama europeo, un’eccezione che mina il <i>level playing field</i> delle banche italiane rispetto alle concorrenti.</p> <p>Per tali ragioni, viene chiesto di applicare i parametri dell’opzione 1 illustrata nel documento AIR (T1R≥8% e CET1R≥6,5% per la fascia “a”).</p> <p>In alternativa all’opzione 1, viene proposto di ridurre il valore di T1R dal 9,5% al 9% oppure applicare un sistema di soglie basato esclusi-</p>	In parte	<p>Si ritiene che una riduzione di mezzo punto percentuale delle soglie riferite al <i>T1 ratio</i> venga incontro alle esigenze rappresentate dall’industria senza compromettere l’impostazione normativa tesa a conseguire, a un tempo, obiettivi di maggiore diffusione dello strumento e di effettiva tutela dei creditori non garantiti.</p> <p>Come evidenziato nella tavola allegata al presente documento, per il campione considerato la capacità di nuove emissioni (corrispondente agli attivi cedibili residui) sarebbe, in aggregato, di 373 miliardi, rispetto a 396 con le regole attuali. Tuttavia, considerando anche le banche non incluse nel campione ma potenzialmente emittenti perché dotate di fondi propri superiori a 250 milioni, ed escludendo le banche di credito cooperativo, il potenziale di nuove emissioni è stimato in 403 miliardi, quindi superiore a quello attuale. A ciò si aggiungano le potenziali emissioni del sistema del</p>

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SULLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	vamente sul livello di CET1 e non anche sul T1.		<p>credito cooperativo, che potrebbe, in base alle nuove regole, effettuare cessioni di attivi a supporto delle OBG nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale riconosciuto dalla vigilanza.</p> <p>Per quanto riguarda le soluzioni alternative proposte dai rispondenti, si formulano le seguenti osservazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'opzione 1 abiliterebbe all'emissione anche banche che si collocano appena sopra il CET1 regolamentare del 4,5% e ben al di sotto del livello richiesto dalla riserva di conservazione del capitale (7%). Tuttavia, va tenuto presente che le OBG sono di norma overcollateralizzate (anche per obiettivi di rating) e, quindi, gli attivi utilizzabili per soddisfare i diritti dei creditori <i>unsecured</i> in caso di insolvenza della banca sono ridotti più che proporzionalmente rispetto a quelli che garantiscono gli investitori in <i>covered bond</i>; - la proposta basata sulle sole soglie di CET1, omettendo le soglie di <i>Tier 1 ratio</i>, trascura un importante indicatore di solvibilità. Inoltre, sul piano degli impatti tale proposta penalizzerebbe senza giustificato motivo le banche (tipicamente diverse dalle b.c.c.) che annoverano strumenti di <i>Additional Tier 1</i> fra le componenti del patrimonio di migliore qualità.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SULLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
<p>Attivi ceduti in operazioni di auto-cartolarizzazione (Sez. II, par. 2)</p>	<p>Viene osservato che le operazioni di auto-cartolarizzazione finalizzate a stanziare <i>collateral</i> presso la BCE possono essere agevolmente “smontate” all’occorrenza, al fine di consentire l’utilizzo dei crediti, precedentemente cartolarizzati, all’interno del cover pool posto a garanzia delle OBG. Tale operazione potrebbe avvenire in ogni momento, a semplice discrezione dell’emittente. Si chiede, pertanto, di rivedere la previsione per cui, nel calcolo dei limiti di cessione, le ABS e i crediti sottostanti devono essere esclusi dal novero degli attivi idonei, poiché trattasi in entrambi i casi di attivi impegnati e quindi non utilizzabili per ulteriori cessioni a garanzia di OBG.</p>	<p align="center">No</p>	<p>La circostanza addotta, pur se parzialmente condivisibile, non consente di superare le considerazioni di natura giuridica (illustrate nel documento di consultazione) che impediscono di qualificare come “attivi idonei” ai sensi dell’art. 7-bis della L. 130/1999 e relative disposizioni di attuazione i finanziamenti in atto impegnati in operazioni di (auto)cartolarizzazione. Inoltre, va tenuto presente che la capacità della banca di smontare tali operazioni rapidamente non può essere presunta in via generale poiché dipende, fra l’altro, dalla situazione di liquidità della banca e dalla disponibilità di <i>collateral</i> alternativo. Si confermano, pertanto, le disposizioni in consultazione.</p>
<p>Trattamento prudenziale (Sez. II, par. 4)</p>	<p>In relazione alle OBG garantite da titoli di cartolarizzazione in misura superiore al 10% del cover pool, viene chiesto di estendere alle banche aderenti a un sistema di tutela istituzionale (IPS) il trattamento prudenziale riservato ai gruppi bancari. Si propone, in particolare, di estendere il trattamento favorevole alle OBG garantite da titoli di cartolarizzazione aventi come sottostante crediti originati da banche dell’IPS e la cui tranche che sopporta le prime perdite sia trattenuta per intero da banche dell’IPS (c.d. <i>MBS-backed</i>).</p>	<p align="center">No</p>	<p>La modalità operativa degli <i>MBS-backed</i> è utilizzata, di regola, al fine di agevolare la cessione di attivi a garanzia di OBG nell’ambito di strutture di gruppo complesse. Tuttavia, va tenuto presente che l’articolo 496 CRR (a cui la previsione in commento dà attuazione) consente alle autorità nazionali di applicare il trattamento prudenziale ivi previsto per gli <i>MBS-backed</i> esclusivamente qualora le esposizioni cartolarizzate siano state originate nell’ambito di un medesimo “gruppo consolidato” (cfr. art. 11 ss. CRR) o da banche affiliate a un medesimo “organismo centrale” (cfr.</p>

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SULLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Si/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			art. 10 CRR) e la tranche che sostiene le prime perdite della cartolarizzazione sia trattenuta nel medesimo ambito. L'IPS di cui all'art. 113(7) CRR non rientra nelle fattispecie di gruppo richiamate dall'art. 496 CRR. Pertanto, non è possibile accogliere la richiesta.
Controlli dell'asset monitor (Sez. II, par. 5)	In tema di verifiche dell' <i>asset monitor</i> sull'informativa agli investitori, viene chiesto di precisare che le verifiche sulla "veridicità" siano da intendersi come verifiche di corrispondenza con le informazioni acquisite dall' <i>asset monitor</i> nello svolgimento del proprio incarico. Tale formulazione sarebbe, infatti, maggiormente in linea con la natura dell'incarico dell' <i>asset monitor</i> , che ha natura di verifica specifica richiesta dalla banca emittente (c.d. <i>agreed upon procedures</i>) e non si traduce nell'espressione di un giudizio professionale.	Si	Si accoglie la richiesta, con la precisazione, per quanto ovvio, che le informazioni acquisite dall' <i>asset monitor</i> al fine di verificare l'informativa agli investitori devono essere state preventivamente verificate dalla competente funzione di controllo interno della banca, sotto la responsabilità dell'organo con funzione di gestione. Resta fermo che ogni significativa discordanza che dovesse emergere dall'attività di verifica dovrà essere prontamente notificata ai competenti organi aziendali nei modi previsti.
Verifica dei rapporti di loan to value (Sez. II, par. 5)	Nel par. 5, lettera b), si chiarisce che, nel caso in cui un finanziamento posto a garanzia di OBG superi i limiti di <i>loan to value</i> previsti come requisiti di idoneità dal D.M. n. 310/2006, la banca può, alternativamente, sostituire il finanziamento in questione con altro attivo idoneo oppure ridurre la quota di finanziamento computabile nel rapporto minimo di collateralizzazione. Al riguardo, viene chiesta conferma che il rapporto minimo di collateralizzazione cui si fa riferimento sia quello stabilito dal D.M. 310 e non	Chiarimento	Si conferma la correttezza dell'interpretazione proposta.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SULLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	l' <i>overcollateralisation</i> eventualmente prevista in via contrattuale.		
	Viene osservato che, nei casi di cui sopra, la possibilità di sostituire i finanziamenti o ridurre la quota computabile appare di problematica applicazione ai fini del rispetto dei rapporti di collateralizzazione minima di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 3 del D.M. 310 (<i>Net Present Value</i> e <i>Interest Coverage Ratio</i>). Viene perciò chiesto di limitare tale possibilità al solo test sul valore nominale.	Chiarimento	La richiesta, riguardando i requisiti minimi di collateralizzazione, investe la disciplina del D.M. 310 e, quindi, esula dalla presente consultazione. Nel quadro normativo vigente, non appare conforme alla disciplina delle OBG computare integralmente nei tre rapporti di collateralizzazione previsti dal D.M. 310 finanziamenti che non rispettano il requisito di LTV.
	Viene chiesto di chiarire se le verifiche sul rapporto di LTV "all'origine" vadano riferite al momento dell'erogazione o al momento della cessione iniziale del finanziamento.	Sì	Si chiarisce nelle disposizioni che il rapporto di LTV va verificato con riferimento al momento della cessione del finanziamento nel <i>cover pool</i> e successivamente, con la frequenza prevista dalla disciplina dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito.
	Con riferimento alle condizioni per il trattamento preferenziale delle OBG collateralizzate da titoli di cartolarizzazione in misura superiore al 10% del <i>cover pool</i> , viene chiesto di precisare il ruolo dell' <i>asset monitor</i> sostituendo le parole "assicura il rispetto" con "verifica il rispetto", ritenute più consone al ruolo e alle responsabilità dell' <i>asset monitor</i> nella disciplina delle OBG.	Sì	Si accoglie il suggerimento.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SULLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
Disclosure ex art. 129(7) CRR (Sez. II, par. 5)	Si chiede di chiarire, all'interno delle disposizioni, se la responsabilità per i controlli sulla "completezza, veridicità e tempestività" delle informazioni messe a disposizione degli investitori facciano capo all'organo con funzione di gestione o all'organo con funzione di controllo.	Chiarimento	Le disposizioni sono chiare nell'attribuire all'organo con funzione di gestione il compito di assicurare che le strutture di controllo della banca emittente o del relativo gruppo bancario pongano in essere le attività in questione. L'organo con funzione di controllo è, peraltro, destinatario dell'apposita relazione annuale dell' <i>asset monitor</i> , come pure chiarito dalle disposizioni.
	Viene chiesta conferma che il requisito di <i>disclosure</i> ex art. 129(7) CRR sia rispettato fornendo un'informazione di tipo aggregato e non necessariamente per singolo finanziamento.	Chiarimento	La questione riguarda l'interpretazione di disposizioni del CRR e, quindi, esula dall'ambito della presente consultazione. Si rammenta che l'EBA ha istituito un'apposita procedura di Q&A per la proposizione di quesiti interpretativi sul CRR e relativi standard tecnici.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SULLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

Attivi cedibili e attivi cedibili residui di un campione di banche e gruppi bancari (1)

	Limiti applicabili (n. banche)			Attivi cedibili		Attivi cedibili residui	
	100%	60%	25%	(mln)	(%)*	(mln)	(%)*
regole attuali	12	2	1	552.695	94,2%	396.078	67,5%
opzione 2	7	3	4	497.255	84,7%	351.201	59,8%
regole post-consultazione	9	3	3	522.069	88,9%	373.248	63,6%

(1) L'analisi è stata condotta su un campione di 16 gruppi bancari, fra cui quelli rientranti nell'*Asset Quality Review*, alla data di riferimento del 31.12.2013.